



DALLA COLPA COSCIENTE AL DOLO EVENTUALE: UN'IPOTESI DI OMICIDIO E LESIONI PERSONALI "STRADALI" IN UNA RECENTE SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

*Nota a Cass. pen., sez. I, 1° febbraio 2011 (dep. 15 marzo 2011), Pres. Di
Tomassi, Est. Cassano, Vasile*

di MATTIA ZECCA

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il fatto e la vicenda processuale – 3. Colpa cosciente e dolo eventuale nel percorso argomentativo della Corte – 4. Uguali eppur diverse: il confronto con la "sentenza Lucidi" – 5. Profili di novità nella sentenza in commento – 6. Considerazioni conclusive.

1. Premessa. – L'attenzione sempre crescente della dottrina e la vivace attività giurisprudenziale nell'ambito di quello che è possibile ormai definire un vero e proprio "diritto penale della circolazione stradale" sembrano trovare origine in due ordini di motivi. Il primo è di carattere sociologico e si identifica nella domanda di tutela avanzata dalla società civile in conseguenza dell'elevato numero di incidenti stradali avvenuti negli ultimi anni. Il secondo, intimamente legato al primo, è rappresentato dai recenti, significativi interventi del legislatore nella materia, tanto in chiave preventiva quanto in chiave repressiva¹.

¹ L'esperienza del vivere moderno ha presto segnalato al legislatore che uno degli ambiti in cui più elevato è il rischio di offesa per i beni della vita e dell'incolumità individuale è proprio quello della circolazione stradale. Già nel 1966, infatti, con la legge n. 296, venivano introdotte alcune circostanze aggravanti speciali dei delitti di omicidio e lesioni personali colposi (artt. 589 e 590 c.p.), in cui le pene previste per le fattispecie base erano aumentate, «*se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale*» (art. 589, II comma, c.p., ma un'aggravante analoga è prevista anche per le lesioni personali colpose gravi e gravissime dall'art. 590, III comma, c.p.). Tra il 1999 ed il 2003 si è assistito, invece, ad una vera e propria riforma dell'apparato sanzionatorio del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285), che ha visto l'introduzione di alcune figure di illecito di tipo penale (per lo più contravvenzionale) e di tipo amministrativo, le cui sanzioni sono così poste a presidio di specifici obblighi imposti agli utenti della strada (guida senza patente, guida sotto l'influenza dell'alcool o di sostanze stupefacenti, competizioni sportive su strada, gare in velocità, ed altre). Accanto

Ma vi è certamente anche un terzo, ulteriore motivo di interesse strettamente scientifico a giocare un ruolo da protagonista. Il dibattito trova, infatti, un oggetto di particolare interesse in una questione che è tra le più problematiche di tutto il diritto penale, ovvero l'individuazione della linea di confine tra il dolo eventuale e la colpa cosciente che, nel contesto in esame, si traduce nel riconoscimento del coefficiente psicologico espresso da chi abbia cagionato la morte di un uomo o, comunque, un infortunio anche non letale, in conseguenza della violazione di norme poste a presidio di una corretta e sicura circolazione stradale. Tali ipotesi, sempre riportate dalla giurisprudenza di legittimità nell'ambito dei delitti colposi contro la persona², aggravati dalla previsione dell'evento³, sembrano oggi subire le spinte di quanti invocano una diversa e più severa qualificazione in termini dolosi.

Emblematiche appaiono alcune pronunce di merito che, negli ultimi anni, hanno segnato un'inversione di tendenza sul punto, avendo qualificato tali fatti in termini di omicidio e lesioni personali dolose, nella forma eventuale⁴.

all'enucleazione di fattispecie, spesso di natura preventiva, per lo più contenute nel codice della strada, il legislatore è poi intervenuto nel tessuto dei tradizionali delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose, aggravati dalla violazione della disciplina sulla circolazione stradale, disponendo modifiche sul piano dell'entità della sanzione prevista dal codice penale, nonché attraverso la predisposizione di norme strumentali ad una efficace repressione. Tale novella è avvenuta ad opera della legge del 12 febbraio 2006, n. 102 e del decreto legge del 23 maggio 2008, n. 92, giornalmisticamente noto anche come "pacchetto-sicurezza", che hanno modificato, tra le altre, alcune disposizioni del codice penale, del codice di procedura penale e del codice di procedura civile. Il più recente intervento in materia di circolazione stradale si è avuto per mezzo della legge del 29 luglio 2010, n. 120. Per ulteriori indicazioni in ordine al quadro normativo relativo alla sicurezza stradale, v. *infra* nota n. 32. Per un approfondimento sul tema, cfr. RUGA RIVA C., *Omicidio colposo e lesioni personali colpose*, in *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 125)*, a cura di MAZZA O., VIGANÒ F., Torino, 2008, 11 ss; GATTA G.L., *Disposizioni penali del codice della strada*, in *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*, cit., 85 ss.; ID., *Un'ulteriore stretta sanzionatoria in tema di "sicurezza stradale"*, in *Il "pacchetto sicurezza" 2009: commento al D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 convertito in Legge 23 aprile 2009, n. 38 e alla Legge 15 luglio 2009, n. 94*, a cura di MAZZA O., VIGANÒ F., Torino, 2009, 187 ss.; PICCIONI F., *I reati stradali*, Milano, 2011.

² Cfr. artt. 589 e 590 c.p., così come modificati dalla legge del 12 febbraio 2006, n. 102 e dal decreto legge del 23 maggio 2008, n. 92. Sul tema dei delitti contro la vita, con particolare riferimento all'ambito della circolazione stradale, v., di recente, MASERA L.M., *Delitti contro la vita*, in *Reati contro la persona e contro il patrimonio*, a cura di VIGANÒ F., PIERGALLINI C., Torino, 2011, 61 ss., nonché GATTA G.L., *Art. 589, XXIII, XXV, in Codice penale commentato*, a cura di DOLCINI E., MARINUCCI G., Milano, 2011, 5511 ss.; ID., *Art. 590, IV, VI-IX, in Codice penale commentato*, cit., 5533 ss.; VOLPE G.P., *Art. 589, II-X, XXII, XXIV, in Codice penale commentato*, cit., 5415 ss.; ID., *Art. 590, III, V, in Codice penale commentato*, cit., 5532 ss.

³ Cfr. art. 61, n. 3, c.p.

⁴ Cfr. Tribunale di Roma, 26 novembre 2008, *Foro it.*, 2009, II, p. 414 ss., con nota di FIANDACA G., *Sfrecciare col «rosso» e provocare un incidente mortale: omicidio con dolo eventuale?*; Corte d'Assise di Milano, 16 luglio 2009, in *Giur. mer.*, 2010, 3, 757 con nota di AGNINO F., *Colpa cosciente e dolo eventuale in tema di sinistri stradali*; G.i.p. presso il Tribunale di Milano, 21 aprile 2004, in *Corr. mer.*, 2005, 70, con nota di VIGANÒ F., *Fuga spericolata in autostrada e incidente con esito letale: un'ipotesi di*

Una recente sentenza della Corte di Cassazione⁵ che ha qualificato per la prima volta come dolosi l'omicidio e le lesioni personali commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale⁶ offre così l'occasione per un raffronto, in chiave problematica, tra tale ultima pronuncia e l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, teso a coglierne – ove realmente ve ne siano – le differenze argomentative.

2. Il fatto e la vicenda processuale. – Il fatto all'origine della pronuncia della prima sezione penale della Corte di Cassazione rappresenta un caso tipico di incidentalità stradale. Intorno alla mezzanotte di una serata estiva, una volante della Polizia di Stato in servizio nel centro di Roma avvistava un furgone, provento di un furto precedentemente commesso. Il guidatore, accortosi della presenza degli agenti, iniziava ad accelerare. Insospettiti da tale comportamento, gli agenti decidevano di procedere ad un controllo: azionavano così il lampeggiatore e la sirena e, con la paletta, facevano segno all'automobilista di fermarsi. Quest'ultimo, invece di ottemperare all'ordine della Polizia, aumentava in modo deciso la velocità di marcia, raggiungendo i 110 chilometri orari, ed attraversava una serie di incroci nonostante i semafori indicassero luce rossa, senza neppure decelerare. Gli agenti, allora, per non mettere a repentaglio l'incolumità delle persone che avrebbero potuto incrociare il percorso della volante, decidevano di desistere dall'inseguimento, continuando a seguire a vista il fuggitivo. Questi, al contrario, continuando a percorrere la via con la medesima velocità, in corrispondenza di un ulteriore

dolo eventuale?; Tribunale di Roma, 16 novembre 2007, in *Giur. mer.*, 2009, 435, con nota di DI SALVO E., *Colpa cosciente e dolo eventuale, diretto e alternativo*.

⁵ Si tratta della sentenza n. 10411 del 1° febbraio 2011 (depositata il 15 marzo 2011) della prima sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, pubblicata in *questa rivista*, con nota di AIMI A., [Fuga dalla polizia e successivo incidente stradale con esito letale: la Cassazione ritorna sulla distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente](#).

⁶ Già la pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. fer., 24 luglio 2008, n. 40878, in *Riv. pen.*, 2009, 171, aveva qualificato come omicidio doloso il fatto del guidatore di un autoarticolato che, avendo compiuto una manovra di inversione di marcia su di una strada statale in violazione delle norme del codice della strada ed avendo investito una vettura, abbia effettuato, per darsi alla fuga, ulteriori manovre al fine di consentire il distacco di quest'ultima, incastrata nel semirimorchio in seguito allo scontro, così cagionando la morte del malcapitato automobilista. Tuttavia, tale sentenza poggia su di un'evidenza fattuale in cui l'elemento soggettivo – se dolo eventuale o colpa cosciente – non è da individuarsi con riferimento al momento in cui è avvenuta la violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, ma con riferimento alla seconda parte dell'episodio: indagini tecniche hanno, infatti, rilevato che la morte dell'uomo fosse da attribuire alla successiva manovra di trascinamento e non al primo urto.

incrocio, sempre regolato da un semaforo che segnava luce rossa, si scontrava con un'autovettura che attraversava lo stesso nel senso di marcia perpendicolare. In seguito al violento scontro, il furgone, che non lasciava sull'asfalto segni di frenata, si adagiava su di un fianco, consentendo al guidatore di lasciare l'abitacolo e lanciarsi in un estremo (vano) tentativo di fuga a piedi. I passeggeri dell'autovettura travolta riportavano gravi ferite ed uno di questi decedeva poco tempo dopo in ospedale, a causa dell'entità delle lesioni subite nell'impatto.

La Corte d'Assise di Roma, con sentenza del 6 febbraio 2009⁷, aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei delitti di omicidio volontario e lesioni personali volontarie aggravati dal fatto di esser stati commessi per assicurarsi l'impunità dall'ulteriore delitto di ricettazione commesso. Secondo i giudici di primo grado, infatti, l'imputato, pur di sottrarsi al controllo della Polizia, aveva accettato il rischio di verificazione di un incidente con esito nefasto, essendosi rappresentato tale evento quale conseguenza della propria guida spericolata.

La Corte d'Assise d'Appello di Roma, invece, con sentenza del 18 marzo 2010⁸, aveva proceduto a qualificare diversamente i fatti contestati all'imputato, ritenendo lo stesso colpevole dei delitti di lesioni colpose gravi e omicidio colposo, entrambi aggravati dalla previsione dell'evento. Ad avviso della Corte non sarebbe, infatti, condivisibile l'impostazione del giudice di primo grado, il quale sembra far derivare la prova della previsione dell'evento e della conseguente accettazione del rischio del suo verificarsi dal rilevante grado della colpa riconosciuta nel comportamento dell'imputato; al contrario, i giudici dell'appello ritengono opportuno condurre una valutazione che, ponendosi *ex ante*, accerti se il guidatore si sia rappresentato l'evento lesivo come concretamente realizzabile in un momento in cui fosse possibile una differente determinazione, ovvero se lo stesso sia stato, invece, animato dalla ragionevole convinzione di poterlo evitare, dominando eventuali situazioni di emergenza. Secondo la Corte d'Assise d'Appello, infatti, l'imputato, avendo superato indenne gli incroci precedenti, aveva raggiunto la ragionevole convinzione o, comunque, la ragionevole speranza di superare senza problemi anche l'incrocio in cui poi, invece, avvenne lo scontro, la cui rappresentazione, in ragione dell'elevatissima velocità, è maturata in un momento in cui non era più

⁷ Corte d'Assise di Roma, 6 febbraio 2009, *inedita*.

⁸ Corte d'Assise d'Appello di Roma, 18 marzo 2010, *inedita*.

possibile determinarsi diversamente. Inoltre, essendo per l'agente l'ipotesi di uno scontro la meno favorevole, in quanto avrebbe segnato la fine della sua fuga e l'arresto da parte della Polizia, non può sostenersi che il perseguimento del fine principale avesse implicato anche l'accettazione e, dunque, la volizione di un fine accessorio, lo scontro con un'altra vettura, in quanto tale fine si sarebbe così posto in conflitto con i suoi stessi interessi. Analizzando gli elementi del fatto, infine, la Corte d'Assise d'Appello di Roma riteneva non sussistessero elementi idonei a smentire tale conclusione: in particolare, la mancanza di tracce di frenata non escludeva, comunque, un estremo tentativo di decelerazione o di inizio di frenata senza il bloccaggio delle ruote, mentre l'assenza di un tentativo di deviazione della traiettoria, pur sempre rilevato dalle indagini tecniche, si riteneva riconducibile all'elevata velocità ed alla scarsa manovrabilità del mezzo in relazione ai minimi tempi di avvistamento della vettura.

La Corte di Cassazione critica la sentenza di appello e ne sovverte le conclusioni, riconoscendo, in capo all'imputato, un coefficiente psicologico avente natura di dolo eventuale e rinviando, dunque, ad altra sezione della Corte d'Assise d'Appello di Roma per un nuovo giudizio, sulla base dei principi di diritto indicati⁹.

3. Colpa cosciente e dolo eventuale nel percorso argomentativo della Corte. – Le considerazioni in diritto enunciate dalla Corte di Cassazione muovono da una puntuale ricognizione degli istituti coinvolti.

Preliminare ad un'analisi che abbia ad oggetto le differenze tra il dolo eventuale e la colpa cosciente è infatti una chiara definizione dei due momenti che devono necessariamente essere integrati da ogni forma di elemento soggettivo doloso: la rappresentazione e la volontà.

Il momento rappresentativo attiene alla consapevolezza ed alla cognizione di tutti gli elementi essenziali del fatto ed assume: la natura psichica di conoscenza, per ciò che riguarda gli elementi preesistenti o concomitanti al comportamento del soggetto agente; la natura psichica di coscienza, per ciò che

⁹ Da fonti di stampa si è appreso che la seconda sezione della Corte d'Assise d'Appello di Roma, in data 8 luglio 2011, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione nella sentenza in commento, ha condannato l'imputato alla pena della reclusione di 15 anni e sei mesi, per omicidio volontario (cfr. ANSA dell'8 e del 9 luglio 2011).

riguarda la condotta tenuta; la natura psichica di previsione, per ciò che riguarda l'evento del reato.

Il momento volitivo, invece, attiene alla proiezione finalistica espressa dal comportamento del soggetto in ordine al raggiungimento di un determinato risultato. Tale proiezione deve investire l'unità degli elementi che compongono il fatto di reato, nel loro significato dinamico, teso verso lo scopo perseguito.

Il dolo, dunque, nella sua indefettibile componente volitiva, è l'elemento soggettivo di quell'agente che «*orienta deliberatamente il proprio comportamento verso la realizzazione del fatto di reato che costituisce un disvalore per l'ordinamento giuridico, modella la propria condotta in modo da imprimerle l'idoneità alla realizzazione del fatto tipico che può considerarsi voluto proprio perché il soggetto ha agito in modo tale da determinarlo*»¹⁰.

Secondo l'orientamento consueto della giurisprudenza di legittimità¹¹, richiamato nella sentenza che qui si commenta, il dolo eventuale, quale forma più lieve di dolo, distinta dal dolo diretto e dal dolo intenzionale ed al confine con l'area della colpa, si caratterizza, da una parte, nella rappresentazione della concreta possibilità, ovvero della elevata probabilità, del verificarsi di un evento accessorio rispetto allo scopo primario perseguito dal soggetto e, dall'altra, nell'accettazione del rischio di tale verifica.

La colpa cosciente, invece, che trova espresso riconoscimento normativo nella circostanza aggravante comune di cui all'art. 61, n. 3 c.p. del fatto di "*avere agito nonostante la previsione dell'evento*", ricorre in tutte le ipotesi in cui, pur essendovi la rappresentazione dell'evento, non possano individuarsi elementi di volizione nel comportamento del soggetto agente, il quale ha escluso la verifica dello stesso, nella convinzione o nella ragionevole speranza di poterlo scongiurare per la propria abilità o per l'intervento di fattori esterni¹².

L'elemento rappresentativo, dunque, corrisponde al primo segmento

¹⁰ Cfr. sentenza in commento, osservazioni in diritto, par. 1.

¹¹ Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 10 febbraio 2009, n. 13083, in *Guida dir.*, 2009, 16, 82, con nota di BENTRANI S., *La bravata del giovane ubriaco al volante fa scattare l'incriminazione per colpa cosciente*; Cass. pen., Sez. IV, 24 giugno 2009, n. 28231, in *Ced Cass.*, rv. 244693; Cass. pen., Sez. VI, 26 ottobre 2006, n. 1367, in *Ced Cass.*, rv. 235789; Cass. pen., Sez. I, 20 novembre 1998, n. 13544, in *Ced Cass.*, rv. 212058; Cass. pen., Sez. I, 3 giugno 1993, n. 7382, in *Ced Cass.*, rv. 195270; Cass. pen., Sez. IV, 10 ottobre 1996, n. 11204, in *Ced Cass.*, rv. 207333; Cass. pen., Sez. Un., 6 dicembre 1991, n. 3428, in *Cass. pen.*, 1993, 14; Cass. pen., Sez. Un., 12 ottobre 1993, n. 748, in *Cass. pen.*, 1994, 1186; Cass. pen., Sez. Un., 14 febbraio 1996, n. 3571, in *Cass. pen.*, 1996, 2505.

¹² Sul tema della controvolontà dell'evento che caratterizza ogni forma di colpa, cfr. Cass. pen., Sez. I, 21 aprile 1987, n. 8211, in *Ced Cass.*, rv. 176382; Cass. pen., Sez. I, 20 ottobre 1986, n. 13260, in *Foro it.*, 1987, II, 509. In dottrina, per tutti, v. MANTOVANI F., *Diritto Penale*, Padova, 2009, 328 ss.

psichico comune sia al dolo eventuale che alla colpa cosciente. È infatti sul piano della volizione che si colloca, secondo le parole della sentenza in commento, il vero criterio distintivo tra le due figure.

Il dolo eventuale, che la giurisprudenza di legittimità ha delineato in assenza di una definizione legislativa, ruota intorno alla tradizionale teoria dell'accettazione del rischio¹³.

Nel dolo eventuale, il soggetto che agisce si rappresenta un evento e ne accetta il rischio di verifica come probabile conseguenza della propria condotta.

Anche il criterio dell'accettazione del rischio, però, sempre secondo le parole della sentenza in commento, non sarebbe da solo sufficiente a tracciare l'esatto confine tra ciò che è dolo (eventuale) e ciò che è colpa (cosciente): «una qualche accettazione del rischio sussiste tutte le volte in cui si delibera di agire, pur senza avere conseguito la sicurezza soggettiva che l'evento previsto non si verificherà»¹⁴. L'accettazione di un rischio individuato ricorre, infatti, tanto nella forma più lieve di dolo, quanto in quella più grave di colpa¹⁵.

La Suprema Corte chiarisce che a caratterizzare il dolo eventuale e a delinearne la differenza rispetto alla colpa cosciente è la deliberazione di agire a costo di sacrificare il bene che può venir leso dal proprio comportamento, il quale è così mentalmente subordinato ad un altro, il cui soddisfacimento è l'obiettivo primario perseguito: «non è, quindi, sufficiente la previsione della concreta possibilità di verifica dell'evento lesivo, ma è indispensabile l'accettazione, sia pure in forma eventuale, del danno che costituisce il prezzo (eventuale) da pagare per il conseguimento di un determinato risultato»¹⁶.

Ciò che realmente distinguerebbe l'una figura dall'altra è quel momento della volizione che si sostanzia nella scelta di agire, sottoposta ad un particolare giudizio: «mentre, infatti, nel dolo eventuale occorre che la realizzazione del fatto sia

¹³ Per una ricostruzione della teoria dell'accettazione del rischio quale «teoria propria della dottrina e della giurisprudenza italiana», v. DEMURO G.P., *Il dolo. Vol. 2. L'accertamento*, Milano, 2010, 13 ss., cui si rinvia per ulteriori richiami bibliografici.

¹⁴ Cfr. sentenza in commento, osservazioni in diritto, par. 2.

¹⁵ Cfr. PROSDOCIMI S., *Dolus eventualis. Il dolo eventuale nella struttura delle fattispecie penali*, Milano, 1993; ID., *Reato doloso*, voce in *Digesto disc. pen.*, 1996, XI, 243; ID., *Art. 43, in Codice penale commentato*, cit., 503; DE VERO G., *Dolo eventuale, colpa cosciente e costruzione "separata" dei tipi criminali*, in *Studi in onore di Mario Romano*, Napoli, 2011, I, 903.

¹⁶ Cfr. sentenza in commento, osservazioni in diritto, par. 2. Sul dolo eventuale come «decisione in favore dell'offesa del bene giuridico» e quale espressione di una scelta consapevole di subordinazione di quest'ultimo agli scopi dell'agente, cfr. DEMURO G.P., *Il dolo*, cit., Milano, 2010, 16 ss, e PROSDOCIMI S., *Art. 43, in Codice penale commentato*, cit., 503.

stata “accettata” psicologicamente dal soggetto, nel senso che egli avrebbe agito anche se avesse avuto la certezza del verificarsi del fatto, nella colpa con previsione la rappresentazione come certa del determinarsi del fatto avrebbe trattenuto l’agente»¹⁷.

Ecco, dunque, che emerge la natura ultima del ragionamento della Corte: dolo eventuale e colpa cosciente hanno in comune la previsione del possibile o probabile verificarsi dell’evento lesivo e la scelta di agire nonostante tale previsione. Ciò che li differenzia è un *quid pluris*, che caratterizza unicamente il dolo eventuale: in quest’ultimo caso, infatti, il soggetto, scegliendo di agire comunque, ritiene che l’evento lesivo sia il consapevole prezzo da pagare per ottenere il risultato perseguito in via principale; in tale prospettiva, la condotta del soggetto sarebbe stata la medesima anche se questi avesse avuto la certezza del verificarsi dell’evento.

Aggiunge, in via di conclusione, la Corte che un corretto giudizio di accertamento dell’elemento soggettivo del reato in fattispecie simili a quella oggetto della sentenza non può ovviamente prescindere dall’analisi delle specificità del caso concreto, ovvero dall’analisi condotta in ordine ai «*segni della percezione del rischio, ai dati obiettivi capaci di fornire una dimensione riconoscibile dei reali processi interiori e della loro proiezione finalistica*»¹⁸.

La sentenza di appello avrebbe manifestato solo una formale adesione ai principi enucleati dalla Corte di Cassazione, spingendosi poi verso un’analisi degli elementi del fatto che ha valorizzato il profilo della rappresentazione, a scapito di quello volitivo. I riferimenti dei giudici dell’appello sarebbero generici e non univoci. Tra questi, ad esempio, la circostanza che l’ipotesi di un incidente sarebbe stata per il guidatore la peggiore, in quanto avrebbe arrestato la sua fuga, non tiene conto dei diversi esiti che uno scontro avrebbe potuto determinare per un furgone del peso di due tonnellate nell’impatto con un’autovettura ben più leggera. Inoltre, non rileva, se non in via meramente presuntiva, la circostanza, pur sottolineata dai giudici dell’appello, che l’imputato fosse ragionevolmente convinto di poter dominare la situazione, in quanto abile guidatore (ne sarebbe prova il fatto di aver saputo manovrare un mezzo pesante in condizioni estreme e ad una velocità elevatissima) ed in quanto forte del fatto di aver superato indenne i precedenti incroci. La Corte d’Assise d’Appello avrebbe, invece, dovuto esaminare e porre in correlazione

¹⁷ Cfr. sentenza in commento, osservazioni in diritto, par. 2.

¹⁸ Cfr. sentenza in commento, osservazioni in diritto, par. 4.

logica tra loro tutti gli elementi fattuali, quali le modalità e la durata dell'inseguimento, le peculiarità dei mezzi coinvolti dallo scontro e dell'incrocio che ne è stato scenario, l'assenza di tracce di frenata o di elementi indicativi in modo oggettivo del tentativo di deviazione, il comportamento dell'imputato successivo allo scontro.

La Corte di Cassazione, nella sentenza in esame, non nutre (ragionevoli) dubbi: il conducente del furgone, animato dall'intento di sottrarsi al controllo di Polizia, pur essendosi rappresentata la possibilità di un incidente con esiti nefasti, scegliendo comunque di attraversare l'incrocio con segnale semaforico rosso ad elevatissima velocità, accettava il rischio – e quindi voleva – cagionare lo scontro che poi effettivamente è avvenuto. Tale scontro rappresentava il prezzo da pagare per raggiungere l'obiettivo perseguito, non risultando credibile che il fuggitivo potesse confidare nella propria capacità di evitare l'evento. Piuttosto, se il fuggitivo avesse avuto certezza dello scontro con l'autovettura, avrebbe comunque scelto di agire nel modo in cui ha agito.

4. Uguali eppur diverse: il confronto con la “sentenza Lucidi”. – La qualificazione del fatto in termini dolosi operato dalla Corte di Cassazione appare interessante sotto diversi profili.

La sentenza in analisi non sembra esprimere – quantomeno nelle premesse – principi di diritto differenti da quelli che sono stati enucleati dalla stessa Corte in altre sentenze che pure avevano ad oggetto ipotesi di omicidio o lesioni personali commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, sempre qualificati in termini colposi.

Concordemente con alcune recenti sentenze, i giudici della Suprema Corte esprimono una decisa critica verso quell'orientamento, diffuso in giurisprudenza, che individua, già sul piano rappresentativo, una distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente.

Una delle differenze su cui la giurisprudenza ha tradizionalmente basato la distinzione tra il momento rappresentativo del dolo eventuale e quello che parimenti ricorre nella colpa cosciente risiede nell'oggetto della previsione compiuta dal soggetto agente. Nel dolo eventuale tale previsione ha ad oggetto un evento che si pone come concretamente realizzabile, mentre nella colpa cosciente tale evento rappresenta solo un'ipotesi astratta. Nel primo caso,

l'agente esprime una volizione, accettando il rischio che si verifichi l'evento concretamente previsto. Nel secondo caso, l'agente esprime una mancanza di volizione, essendo l'ipotesi astratta respinta in virtù della convinzione soggettiva di poterla evitare¹⁹.

Tra le altre, particolare clamore mediatico ha sollevato la sentenza della sezione quarta della Corte di Cassazione n. 11222 del 2010²⁰, nota anche come "sentenza Lucidi", dal nome dell'imputato, avente ad oggetto l'omicidio di una coppia di ragazzi a bordo di un motociclo, travolto da un'autovettura che attraversava ad elevata velocità un incrocio nel centro abitato di Roma, nonostante il semaforo indicasse al guidatore dell'autovettura l'obbligo di arresto. Le premesse di diritto alla base di questa sentenza sono le medesime della sentenza in commento, ma il risultato cui pervengono si arresta su posizioni opposte, sebbene il fatto appaia connotato da numerosi elementi comuni.

Come richiamato anche nella sentenza da ultimo citata, già il perimetro del coefficiente psicologico descritto dal capo di imputazione racchiudeva un'area, quella della rappresentazione, che è comune tanto alla colpa cosciente quanto al dolo, in ogni sua forma, compresa quella eventuale. Il momento della volizione – momento che deve differenziare un addebito a titolo di dolo da un addebito soltanto colposo – era invece risolto, nella descrizione del fatto contestato, dalla circostanza che l'agente, essendosi rappresentato un possibile evento lesivo della vita o dell'incolumità fisica altrui, «*decideva comunque di attraversare l'incrocio di cui sopra venendo in collisione con il motociclo*», procurando ai due giovani a bordo di tale ultimo mezzo lesioni gravissime dalle quali derivava la morte.

Ebbene, la Corte di Cassazione, analogamente a quanto affermato in via preliminare nella sentenza in commento, sottolinea come tale circostanza – la contestata decisione di attraversare comunque l'incrocio pur essendosi rappresentato la possibilità dell'evento – si ponga ancora nell'area comune tra colpa cosciente e dolo eventuale. Anche nella colpa cosciente, infatti, il soggetto agente, che si è rappresentato un determinato evento lesivo, decide «*comunque*»

¹⁹ Cfr. in tal senso, Cass. pen., Sez. IV, 24 giugno 2009, n. 28231, in *Ced Cass.*, rv. 244693; Cass. pen., Sez. V, 17 settembre 2008, n. 44712, in *Ced Cass.*, rv. 242610; Cass. pen., Sez. I, 24 febbraio 1994, n. 4583, in *Ced Cass.*, rv. 198272; Cass. pen., Sez. I, 26 giugno 1987, n. 2192, in *Ced Cass.*, rv. 177670.

²⁰ Cass. pen., Sez. IV, 18 febbraio 2010, n. 11222, in *Guida dir.*, 24 aprile 2010, 17, 80, con nota di AMATO G., *La percezione dell'esistenza del pericolo generico è insufficiente per far scattare il dolo eventuale*.

di agire: ciò che differenzia quest'ultima dal dolo eventuale è una mancata volizione, accompagnata dalla fiducia nelle proprie capacità di evitare l'evento, nel primo caso, ed una accettazione in termini di volontà dell'evento, quale rischio possibile del proprio agire, nel secondo.

Il giudice di primo grado, nella vicenda che ha avuto quale drammatico evento la morte dei due giovani sul ciclomotore, aveva condannato l'imputato per omicidio doloso, avendo rilevato, a sostegno di tale qualificazione, tutta una serie di elementi, idonei a provare che l'imputato, *«ponendosi in una condizione nella quale sarebbe stato impossibile per chiunque effettuare manovre di emergenza»*, *«non poteva confidare sulla possibilità di effettuare»* tali manovre, così manifestando una condizione psicologica di *«assoluta noncuranza per la vita umana»*²¹. Dolo eventuale, il giudice non manifesta dubbio alcuno.

Ma il dubbio lo pone – e lo risolve diversamente – la Corte d'Assise d'Appello di Roma²², investita del gravame dell'imputato ed, in via definitiva, la Corte di Cassazione, nella citata sentenza.

La volontà di violare leggi, regolamenti, ordini o discipline appartiene alla colpa specifica ed è cosa ben diversa dalla volontà dell'evento dannoso. Il dolo, anche se eventuale, esiste solo in funzione di tale ultima manifestazione psicologica. Non basta – sottolineano i giudici – far leva sulla gravità delle violazioni per desumere che l'imputato ha agito a costo di cagionare l'evento, volendo così indirettamente la morte di una persona. E non è sufficiente far leva su quanto fosse irragionevole prevedere di poter evitare l'evento: *«una previsione irragionevole connota una colpa generica che può unirsi a quella specifica ma non fa trasmigrare la fattispecie dall'area della colpa a quella del dolo»*²³.

Come correttamente rilevano i giudici della Suprema Corte, *«il dolo eventuale esige una forma di volontà e quindi non può fungere da comoda scorciatoia per presumere un dolo che non si riesce a provare»*. In caso di dubbio sulla sussistenza del dolo, il giudice deve condannare per il fatto colposo, se ne sussistono i presupposti.

Se la previsione appartiene ancora al momento della rappresentazione che, come detto, è comune tanto al dolo quanto alla colpa, è il momento della

²¹ Tribunale di Roma, 26 novembre 2008, *Il Foro it.*, 2009, II, 414 ss., con nota di FIANDACA G., *Sfrecciare col «rosso»*, cit.

²² Corte d'Assise d'Appello di Roma, 18 giugno 2009, *inedita*.

²³ Così anche EUSEBI L., *La previsione dell'evento non voluto. Elementi per una rivisitazione dogmatica dell'illecito colposo e del dolo eventuale*, in *Studi in onore di Mario Romano*, cit., 975.

(mancata) volizione che trova invece conferma nei diversi elementi del fatto segnalati: in particolare, il tempo intercorso tra la percezione del ciclomotore da parte dell'automobilista e lo scontro era talmente ridotto da non lasciare spazio ad alcuna deliberazione volitiva cosciente, *«in un contesto in cui, peraltro,»* – sottolinea la Suprema Corte – *«dovrebbe ritenersi accettato anche il concomitante rischio di eventi lesivi in danno dello stesso imputato»*. Si tratta, dunque, di colpa.

Ed allora, poste le medesime premesse giuridiche, individuato correttamente nella volizione il momento che realmente distingue il dolo eventuale dalla colpa cosciente, osserviamo come la Corte di Cassazione perviene, in due casi assai simili, a giudizi di tipo differente. Nel caso dei due giovani investiti mentre erano a bordo di un ciclomotore, l'agente *non ha potuto volere*, neppure indirettamente, l'evento, in quanto la percezione fulminea del suo possibile verificarsi avveniva in un tempo incompatibile con qualsivoglia deliberazione volitiva. Nel caso oggetto della sentenza in esame, invece, l'agente *non ha potuto non volere* l'evento previsto, in quanto prezzo scientemente pagato per porre in essere l'estremo tentativo di fuga²⁴.

Occorre, quindi, chiedersi quali siano gli aspetti del ragionamento svolto

²⁴ Sempre di recente, in Cass. pen., Sez. IV, 10 febbraio 2009, n. 13083, in *Guida dir.*, 2009, 16, 82, con nota di BENTRANI S., *La bravata del giovane ubriaco*, cit., la Suprema Corte si è trovata a dover qualificare giuridicamente il fatto di un giovane ragazzo che, alla guida di un'autovettura di grossa cilindrata, in stato di ubriachezza, aveva investito due pedoni nel centro abitato della città di Salerno, provocando la morte di uno di questi e gravi lesioni personali all'altro. In particolare, dopo un litigio verbale avvenuto poco prima con due persone a bordo di un motorino, il giovane era ripartito facendo sgommare le ruote e raggiungendo una velocità elevata, che gli faceva perdere il controllo del mezzo, cagionando così lo scontro con i passanti. La sentenza è interessante perché, condividendo l'impostazione del giudice di merito, traccia *«il quadro di un giovane spericolato ed eccitato»*, che ha tenuto *«una condotta di guida estremamente imprudente e negligente»*, dove lo stato di ubriachezza certamente ha contribuito ad accrescere un *«senso di onnipotenza che in uno alla giovane età ha consentito di agire convinto di non correre rischi di sorta, confidando nelle proprie capacità di guida»*. Tale quadro, secondo i giudici di legittimità, mal si concilierebbe con un rimprovero di natura dolosa, ma semmai con quello di un rimprovero per aver tenuto una condotta gravemente imprudente, avventata e noncurante. Lo stato di ebbrezza alcolica, infine, più che di una cosciente accettazione del rischio di verificazione dell'evento, sarebbe espressione di tale atteggiamento gravemente colposo, ma non ancora doloso. Analogamente, in Cass. pen., Sez. IV, 24 giugno 2009, n. 28231, in *Ced Cass.*, rv. 244693, la Corte di Cassazione ha ritenuto colpevole del delitto di lesioni personali colpose, aggravate dalla previsione dell'evento e dalla circostanza di essere state commesse in violazione delle norme sulla circolazione stradale, un motociclista che, procedendo a forte velocità ed in posizione di "impennamento", invadendo l'opposta corsia, si scontrava con un altro motociclista, causandogli gravissime ferite. Tanto il giudice di primo grado, quanto il giudice dell'appello qualificavano il delitto in termini colposi. Anche la Cassazione ritiene che la condotta del soggetto abbia espresso un coefficiente psicologico di tipo colposo, denotandosi *«la spavalderia del soggetto, che respinge il rischio, confidando nella propria capacità di controllare l'azione»*. Inoltre, secondo i giudici di legittimità, non vi sono elementi per affermare che il soggetto agente abbia voluto cagionare l'evento, anche solo in via indiretta, *«accettando, così, sia pure in forma eventuale, l'incidente produttivo delle lesioni in danno al malcapitato e che avrebbero potuto arrecare danni e lesioni a lui stesso»*.

dai giudici di legittimità nella sentenza in analisi che consentano di addivenire a risultati così diversi in ipotesi apparentemente simili.

5. Profili di novità nella sentenza in commento. – Un profilo che certamente innova il panorama delle decisioni in materia di delitti contro la persona nell’ambito della circolazione stradale è l’applicazione di quella che è indicata dalla dottrina penalistica con il nome di “formula di Frank”²⁵.

Il criterio è stato di recente utilizzato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 12433 del 26 novembre 2009, avente ad oggetto la risoluzione del conflitto in ordine all’annoso problema del coefficiente soggettivo richiesto all’agente nel delitto di ricettazione rispetto alla provenienza delittuosa dei beni oggetto della condotta²⁶.

Esso si propone di essere uno strumento utile per accertare processualmente l’elemento soggettivo in tutti quei casi, come il presente, in cui sia dubbia la natura di dolo eventuale o di colpa con previsione.

In base a tale formula, il dolo eventuale può dirsi provato ogni qualvolta l’analisi del caso concreto resista al seguente giudizio: se il soggetto avesse avuto la certezza del verificarsi dell’evento lesivo, egli avrebbe comunque agito.

È parso da subito evidente che il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con riferimento al caso del delitto di ricettazione sarebbe stato utilizzato anche al fine di dirimere situazioni ugualmente problematiche che interessino diverse fattispecie delittuose.

E non stupisce la circostanza che uno dei primi settori a subire una sua applicazione sia stato proprio quello della circolazione stradale, sul quale sono da tempo accesi i riflettori in relazione all’accertamento dell’elemento psicologico, essendo la colpa con previsione ritenuta non sempre adeguata per qualificare soggettivamente tali fattispecie.

La formula, tuttavia, non è esente da critiche ed approcci di tipo problematico.

Intanto, è opportuno precisare che tale formula rappresenta solo uno dei

²⁵ Sul tema, v., per tutti, PROSDOCIMI S., *Dolus eventualis*, cit., 9 ss. e, nella manualistica, MARINUCCI G, DOLCINI E., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2009, 281.

²⁶ Cass. pen., Sez. Un., 26 novembre 2009, n. 12433, in *Cass. pen.*, 2010, 7-8, 2555 ss., con nota di DONINI M., *Dolo eventuale e formula di Frank nella ricettazione. Le Sezioni Unite riscoprono l’elemento psicologico*, cui si rinvia anche per i puntuali riferimenti bibliografici.

modi in cui è possibile provare il dolo eventuale: essa non apporta alcun significativo contributo alla definizione dogmatica dello stesso.

Inoltre, il giudizio in cui si sostanzia tale criterio è basato su di uno stato soggettivo ipotetico: quale sarebbe stata la deliberazione dell'agente se questi avesse avuto la certezza del verificarsi dell'evento lesivo e non quale realmente è stata la deliberazione del soggetto nel caso concreto²⁷.

Infine, si fa notare come, nell'applicazione processuale di tale formula, cadrebbero fuori dalla portata del dolo eventuale tutti quei casi in cui l'evento si identifichi nel fallimento del piano perseguito dal soggetto agente²⁸.

Ebbene, proprio questa ultima considerazione probabilmente avrebbe dovuto condurre i giudici della Suprema Corte ad escludere la sussistenza del dolo eventuale nel caso in esame: il soggetto agente ha perseguito lo scopo principale – sottrarsi al controllo della Polizia – accettando il rischio di cagionare la morte o lesioni di altre persone, che molto probabilmente avrebbe comportato, in primo luogo, il fallimento del proprio piano di fuga ed, in secondo luogo, un rischio per la propria vita ed incolumità.

Non si comprende, allora, come la Corte di Cassazione giunga ad ammettere che un uomo, certo di cagionare un incidente stradale, subordini la propria vita o la propria incolumità psicofisica all'ottenimento dell'impunità²⁹. E si fatica anche a comprendere come tale uomo, sempre certo di cagionare un incidente stradale, deciderebbe comunque di agire al fine di ottenere uno scopo, la fuga, che verrebbe ad essere impedito, quasi certamente, dall'incidente stesso.

La formula di Frank, dunque, invocata tra le righe della sentenza della Corte di Cassazione, avrebbe escluso la sussistenza del dolo eventuale nel caso in esame, quantomeno in via di prima approssimazione.

Resta, così, da chiedersi se vi fossero elementi del fatto che abbiano condizionato la Corte al punto da consentirle il sovvertimento di un così rigido criterio di accertamento, pur dalla stessa Corte invocato.

²⁷ Cfr. DE VERO G., *Dolo eventuale*, cit., 888.

²⁸ Per un'esposizione analitica di tali profili, cfr. EUSEBI L., *La previsione dell'evento non voluto*. cit., 980 ss., cui si rinvia anche per gli interessanti esempi riportati.

²⁹ Secondo VIGANÒ F., *Fuga spericolata in autostrada e incidente con esito letale: un'ipotesi di dolo eventuale?* in *Corr. mer.*, 2005, 70, l'accertamento del dolo eventuale in tali casi deve essere stringente al punto «da non lasciare residuare alcun (ragionevole) dubbio sulla effettività di un simile processo psicologico, dovendo altrimenti il giudice optare – in omaggio al principio in dubio pro reo – per la meno grave qualificazione in termini di colpa con previsione ex art. 61, n. 3, c.p.».

Rileggendo le motivazioni della sentenza, ecco che, allora, si segnala sugli altri un elemento, posto in forma di critica alla sentenza della Corte d'Assise di Appello, che non ne aveva tenuto adeguatamente conto: il dato costituito dai «*diversi esiti, in caso di incidente, per colui che viaggiava a bordo di un furgone del peso pari a circa due tonnellate e per chi, invece, si trovasse a bordo di un'auto*»³⁰.

È qui che si cela la vera differenza tra la sentenza relativa alla morte dei due giovani motociclisti ad opera dello scellerato automobilista e quella in commento: nel primo caso, applicando la formula di Frank, si può ritenere che l'automobilista certamente avrebbe ridotto la propria velocità di marcia, se avesse avuto certezza di cagionare la morte dei due giovani; nel secondo caso, applicando il medesimo criterio, si può invece affermare che il conducente del furgone inseguito dalla Polizia, anche qualora avesse avuto certezza di travolgere la malcapitata autovettura, avrebbe comunque agito, nella convinzione di possedere un mezzo ben più pesante che avrebbe potuto resistere anche ad un violento impatto, garantendogli così l'agognata fuga, senza particolari rischi per la propria incolumità³¹.

6. Considerazioni conclusive. – Ed allora, in conclusione, si può agevolmente rilevare come gli elementi realmente differenziali dei due coefficienti psicologici trovino fondamento nelle peculiarità del fatto portato all'attenzione dell'organo giudicante. Se in via di prima approssimazione, infatti, non è dato distinguere tra ciò che si colloca nell'area dell'art. 575 c.p. e ciò che invece trova spazio all'interno del secondo o del terzo comma dell'art. 589 c.p., si deve tuttavia riconoscere come siano gli elementi del fatto, così come ricostruiti dalle testimonianze e dalle indagini tecniche disposte, che sembrano fornire una guida, per restare in tema, al giudice verso una corretta qualificazione giuridica in termini psicologici.

Quello che, però, appare comune – e, per certi versi, preoccupante – nelle decisioni dei giudici su questi temi è che la scelta in ordine agli elementi del fatto da considerare finisca per essere servente allo scopo di giustificare una

³⁰ Cfr. sentenza in commento, osservazioni in diritto, par. 4.

³¹ Appare quasi profetico l'esempio proposto da GALLO M., *Dolo (diritto penale)*, voce in *Enciclopedia del diritto*, XIII, Milano, 1964, 767, relativo all'automobilista che, inseguito dalla Polizia, prevede di investire il carretto che gli sbarrava la strada.

qualificazione piuttosto che l'altra.

La resistenza dei giudici, nella maggioranza dei casi di omicidio e lesioni personali "stradali", ad abbandonare l'area della colpa in favore di quella del dolo trova ragione probabilmente anche nel fatto che il legislatore, più volte chiamato ad intervenire al fine di fornire una tutela particolarmente rafforzata al bene della vita e dell'incolumità individuale contro quelle forme di aggressione che trovano origine nel contesto di un'attività potenzialmente rischiosa come è la circolazione stradale, abbia sempre fatto riferimento alle fattispecie colpose di cui agli articoli 589 e 590 c.p.

Se, da una parte, le istanze sociali verso una risposta sanzionatoria più incisiva che vada ad esaltare l'efficacia deterrente della norma incriminatrice, in un'ottica di prevenzione generale, sembrerebbero esser state soddisfatte dal legislatore, il quale ha approntato, tra il 2006 ed il 2008, un sistema di tutela grave nella minaccia sanzionatoria e stabile nella predisposizione di strumenti che consentano un'applicazione effettiva della pena³², dall'altra, la significativa

³² Con la legge del 12 febbraio 2006, n. 102, la pena edittale prevista dal secondo comma dell'art. 589 c.p. per l'omicidio colposo aggravato dalla circostanza che il fatto sia stato commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (da uno a cinque anni di reclusione), è stata aumentata nel minimo, portato così a due anni. Analogamente, le pene per le lesioni personali colpose, aggravate per la violazione delle norme sulla sicurezza stradale, vengono inasprite: nell'ipotesi di lesioni gravi, infatti, immutata l'alternativa tra reclusione e multa prevista a livello edittale, si passa a comminare da 3 mesi ad un anno di pena detentiva (mentre prima era da 2 a 6 mesi) oppure da 500 a 2.000 euro di pena pecuniaria (mentre prima era da 247 a 619 euro); nell'ipotesi di lesioni gravissime, poi, eliminata la pena pecuniaria alternativa, si commina unicamente la reclusione da uno a 3 anni (mentre prima era da 6 mesi a 2 anni). Anche alcune disposizioni del codice di procedura penale vengono ad essere modificate con l'intervento legislativo del 2006, nell'intento di offrire un più rapido accertamento processuale alle fattispecie di omicidio e lesioni personali colpose che traggono origine dalla violazione della disciplina sulla circolazione stradale. In primo luogo, infatti, è stabilito che il termine per il compimento delle indagini preliminari per tali delitti non possa essere prorogato per più di una volta (art. 406, comma 2-ter c.p.p.). Concluse le indagini preliminari, poi, è previsto che l'azione penale (nelle forme della richiesta di rinvio a giudizio, per l'omicidio colposo, e del decreto che dispone il giudizio, per le lesioni) sia esercitata dal Pubblico Ministero entro 30 giorni (artt. 416, comma 2-bis, e 552, comma 1-bis, c.p.p.). Sempre in base a tali modifiche, è infine richiesto che tra la data del decreto che dispone il giudizio, per l'omicidio, o del decreto di citazione diretta a giudizio, per le lesioni, e la data dell'udienza non devono decorrere più di 60 giorni, nel primo caso, e 90, nel secondo. I risvolti penali della riforma del 2006 hanno, dunque, riguardato un inasprimento delle pene, da una parte, e un tentativo di accelerazione del processo, dall'altra. Tuttavia, un aumento esponenziale della mortalità stradale e, pertanto, un'inadeguata efficacia deterrente delle norme sanzionatorie hanno costretto il legislatore ad un più deciso e significativo intervento a pochi anni di distanza, con il decreto legge del 23 maggio 2008, n. 92, teso ad offrire una maggior tutela in tutti quegli ambiti, compresa la circolazione stradale, in cui più diffusa è l'illegalità, con relativo rischio per la collettività. La pena per l'ipotesi di omicidio colposo aggravato è stata così innalzata, nel massimo, a 7 anni, anche per consentire alla polizia giudiziaria di procedere al fermo di indiziato di delitto quando sussiste il pericolo di fuga (art. 384 c.p.p.). Certamente, però, emblema dell'intervento legislativo del 2008 è rappresentato dall'introduzione, tanto per l'omicidio colposo, quanto per le lesioni personali colpose gravi e gravissime, di un'ulteriore circostanza aggravante, sempre ad effetto speciale e sempre relativa alla violazione di norme sulla circolazione stradale, che si configura

produzione di eventi lesivi nel contesto della circolazione stradale non sembra aver sopito la domanda di tutela della collettività.

Ecco, dunque, che l'invocazione di una maggiore protezione dei beni della vita e dell'incolumità in tale contesto si sposta dal piano della produzione normativa a quello dell'applicazione giurisprudenziale, chiedendo al giudice di qualificare il fatto di chi cagioni la morte o una lesione ad altri alla guida di un veicolo in termini di dolo, sebbene nella sua forma minima di dolo eventuale.

Se non basta aver innalzato le pene ed averne resa più certa l'irrogazione, è evidente, allora, che il valore stigmatizzante di una qualificazione in termini dolosi ha un peso tutt'altro che irrilevante.

Tale qualificazione, però, non può che essere effettuata dal legislatore, così da evitare il rischio di un'applicazione non sempre corretta delle categorie dogmatiche del diritto penale che arrivi a piegarle alle (pur fondamentali) esigenze di tutela della collettività.

Sgombrato il campo dalle suggestioni di carattere sociologico o meramente emotivo, infatti, tale percorso deve passare attraverso lo strumento legislativo, nel rispetto – e sotto l'ala rassicurante – dei principi costituzionali che informano il sistema penale³³.

ogni qualvolta l'evento, preceduto da tale violazione, sia cagionato da «soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni» oppure da «soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope» (artt. 589, III comma, e 590, III comma, seconda parte, c.p.). Con riferimento all'ipotesi di omicidio, la cornice edittale prevista per tale ultima circostanza aggravante corrisponde alla pena della reclusione da 3 a 10 anni, mentre va da sei mesi a due anni per lesioni gravi e da un anno e sei mesi a quattro anni per le lesioni gravissime. La sensibile severità di tali sanzioni è poi ulteriormente rafforzata dalla circostanza aggravante introdotta con il decreto legge del 2008, per l'ipotesi in cui la condotta colposa abbia cagionato una pluralità di eventi lesivi: in caso di omicidio plurimo, il massimo della pena corrisponderebbe a 15 anni di reclusione, mentre gli anni sarebbero quattro, in caso di più lesioni personali (artt. 589, IV comma, e 590, IV comma, c.p.). Tutte le descritte circostanze, peraltro, sempre per disposizione del decreto legge del 2008, sono da considerarsi, in deroga all'art. 69 c.p., estranee al concorso con le eventuali attenuanti, che ne potrebbero determinare una neutralizzazione degli effetti aggravanti. Inoltre, l'efficace repressione dell'omicidio colposo stradale è assicurata dal sesto comma dell'art. 157 c.p., secondo il quale i termini di prescrizione ordinari sono da intendersi raddoppiati per tale delitto, insieme a quello di incendio o altri disastri colposi ed ai delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p., di ben più incisiva gravità. Infine, è sempre il decreto del 2008 ad inserire i delitti commessi in violazione delle norme sulla circolazione stradale tra quelli i cui processi devono essere trattati con priorità assoluta sugli altri (art. 132-bis disp. att. c.p.p.).

³³ Tra i possibili interventi del legislatore, volti a fornire dati positivi che guidino il giudice nell'accertamento di tali casi problematici, si segnala, in primo luogo, la possibile codificazione del dolo eventuale prevista dai progetti di riforma del codice penale; a tal proposito, v. progetto Pisapia, art. 13, primo comma, lett. c): «*il reato sia doloso anche quando l'agente voglia il fatto, la cui realizzazione sia rappresentata come altamente probabile, solo per averlo accettato, e ciò risulti da elementi univoci, salva in tal caso l'applicazione di un'attenuante facoltativa*»; progetto Grosso, art. 27, lett. c): «*risponde a titolo di dolo chi, con una condotta volontaria attiva od omissiva, realizza un fatto costitutivo di reato*»

[...] “*se agisce accettando la realizzazione del fatto, rappresentato come probabile*»; commissione Nordio, art. 19: «*il reato è doloso quando l'agente compie la condotta attiva od omissiva con l'intenzione di realizzare l'evento dannoso o pericoloso costitutivo del reato, ovvero con la rappresentazione che, a seguito della sua condotta, la realizzazione dell'evento offensivo è certa o altamente probabile*». In secondo luogo, appare interessante il dibattito sulla introduzione di una terza forma di colpevolezza, al confine tra il dolo e la colpa, molto simile alla *recklessness* inglese e statunitense oppure alla *mise en danger* francese. Sul punto, v. CURI F., *Tertium datur. Dal common law al civil law per una scomposizione tripartita dell'elemento soggettivo del reato*, Milano, 2003. Infine, si segnala la proposta di DE VERO G., *Dolo eventuale*, cit., 915, il quale auspica l'introduzione di una circostanza attenuante, parallela all'aggravante della colpa con previsione, per «*avere, nei reati dolosi, agito accettando il rischio di cagionare l'evento*». Si fa notare, da ultimo, una proposta di legge popolare ex art. 71, secondo comma, della Costituzione in materia di «*omicidio e lesioni stradali*», la quale prevede modifiche al codice penale (introduzione dell'art. 575-bis c.p. «*omicidio stradale*»: «*chiunque ponendosi consapevolmente alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettera b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1922, n. 285, cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione da otto a diciottanni*» e dell'art. 582-bis c.p. per le «*lesioni personali stradali*»), modifiche al codice della strada (ritiro e revoca della patente in conseguenza di tali delitti) ed al codice di procedura penale (arresto obbligatorio in flagranza con riferimento all'omicidio stradale).